

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica del 18 - 01 - 2012 Deliberazione n. 14

OGGETTO: Causa Panella Ercole c/o Provincia Regionale di Messina – Sentenza 169/2011 della Corte di Appello di Messina – Sezione II Civile - Riconoscimento della somma di €. 76.884, come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett.A) del D.Lgs n.267/00.

L'anno Duemiladue⁰⁰¹⁰¹ dicembre, il giorno dicotto del mese di Gennaio nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass. _____ Pres. Ass. _____

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico	X	
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo		X
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero	X	
7) CALA' Antonino	X	
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore	X	
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo	X	
16) FIORE Salvatore Vittorio		X
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI Rando Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLÒ Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo		X
26) LOMBARDO Giuseppe	X	
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) MUSCARELLO Antonino		
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina	X	
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino	X	
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
38) RAO Giuseppe		X
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe		X
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
45) VICARI Marco	X	

A riportare n. 14 9

Totale n. 24 20

Assume la Presidenza il vice Presidente uscente del Consiglio dott. Franco Bivona
 Partecipa il Segretario Generale avv. Anna Maria Tripodi

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.169/2011, munita di formula esecutiva del 12/04/2011, notificata alla Provincia Regionale di Messina il 22/04/2011, la Corte d'Appello Di Messina Sezione II Civile decidendo sul giudizio promosso da Panello Ercole c/Provincia Regionale di Messina , ha condannato questo Ente definitivamente nella causa iscritta al n.306/2000, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina ,Prima Sezione Stralcio, n. 406/2000 del27/09/1999 al pagamento delle somme qui di seguito riportate:

Sorte Capitale	€	35.863,50
Sorte devalutata al 06/04/1985	€	15.188,39
Rivalutazione su detta al 29/09/2011	€	20.924,94
Interessi su sorte via via Riv.al 29/09/11	€	33.432,17
Diritti ed onorari I° e II° Grado Giudizio	€	3.484,56
Spese gen. 12,50% su (€ 3.484,56)	€	435,57
C.P.A. 4% su (€ 3.920,13)	€	156,81
I.V.A. 21% su (€ 4.076,94)	€	856,16
Spese liquidate in sentenza	€	332,60
Registrazione Sentenza	€	1.738,20
Copie e richiesta sentenza	€	33,52
Spese e competenze successive	€	240,00
C.P.A. 4% su € .240.00	€	9.60
I.V.A. 21% su € .249.60	€	52,42

76.884,94
=====

CONSIDERATO che la predetta somma deve essere riconosciuta come debito fuori bilancio rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;
VISTO l'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;
VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;
VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;
VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza 169/2011 depositata in cancelleria il 31/03/2011 e notificata a Ente il 22/04/2011

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di €. 76.884,94=;


DARE ATTO CHE DETTO IMPORTO DEVE ESSERE COPERTO A FINANZIARIA NEL RESIDUO DELL'IMPEGNO B. STERA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 199 DEL 29.12.2006

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Si allegano i seguenti documenti:

1. copia sentenza 169/2011
2. conteggi Re Mida

IL Responsabile dell'U.O.



IL DIRIGENTE



IL PRESIDENTE



Il Presidente Bivona chiama, alle ore 11.40, allo scranno della Presidenza i Capigruppo per una breve conferenza al termine della quale, alle ore, 11.47, si decide di prelevare i punti dal 26 al 41 iscritti all'O.d.G. principale del 18 Gennaio 2012.

Entrano in Aula i Consiglieri: Rosalia Danzino, Angelo Passaniti, Antonino Scimone, Santi Vincenzo La Rosa, Roberto Gulotta, Antonino Previti, Enzo Stefano Testagrossa.

Si allontanano i Consiglieri: Piero Briuglia, Santo Galati Rando, Luigi Gullo, Antonino Passari (Presenti 27)

Non registrando richieste di intervento pone in votazione il prelievo dei punti summenzionati.

La votazione, mediante sistema elettronico, L.R. 48/91 art. 2, assistita dagli scrutatori Conss., Maurizio Palermo, Massimo De Domenico, Giovanni Princiotta Cariddi, registra il seguente esito:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Consiglieri favorevoli	27
Consiglieri contrari	//
Consiglieri astenuti	//
Non validi	//

Il Consiglio approva.

Il Presidente Bivona pone in discussione la soprascritta proposta di deliberazione di debito fuori bilancio iscritta al punto 26) dell'O.d.G. principale avente per oggetto: **Causa Panella Ercole c/Provincia Regionale di Messina - Sentenza n. 169/2011 della Corte d'Appello di Messina - Sezione II Civile - Riconoscimento della somma di €76.884,94 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs. n. 267/00.**

4
Dà lettura del parere di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisori dei Conti e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Il Consigliere Francesco Andaloro interviene ripetendo la stessa dichiarazione di voto espressa per i precedenti documenti votati dal Consiglio e che di seguito si trascrive: "Esprime il voto contrario del gruppo cui appartiene per tutte le proposte concernenti, i debiti fuori bilancio, poiché ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, Dirigenti o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Entrano in Aula i Consiglieri: Biagio Bonfiglio e Santo Galati Rando

Si allontanano i Consiglieri: Antonino Scimone, Enzo Stefano Testagrossa, Roberto Gulotta, Antonino Calà, Giuseppe Grioli (Presenti 23)

Il Presidente del Consiglio non registrando richieste d'intervento pone in votazione la soprascripta proposta di deliberazione

Il Consiglio Provinciale

Visto l'art.23 del Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 43 del 18/03/1995 che dispone: "La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione, e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

Viste la L.R. n. 9/96, L.R. n° 48/91, L.R. n°30/2000;

Visto l'art.194 del D.L.gs. n. 267/00;

Vista la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

Visto lo Statuto della Provincia Regionale di Messina,

5

Acquisito il parere della Seconda Commissione consiliare reso il 5 Dicembre 2011.

Con l'assistenza degli Scrutatori su nominati, con votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, con n. 20 voti favorevoli, n. 1 contrario, n. 2 astenuti (A.Calabrò, S. Galati Rando) , su 23 Consiglieri presenti e 21 votanti

DELIBERA

PRENDERE atto della sentenza n. 169/2011 del Tribunale di Messina Corte d'Appello II sezione Civile notificata il 22 Aprile 2011

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194° a) del D.L.gs. n° 267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di euro € 76.884,94 portata nella sentenza n.169/2011 del Tribunale di Messina Corte d'Appello II Sezione Civile in favore di Panella Ercole

IMPEGNARE la complessiva somma di euro 76.884,94 al cap. 2712 alla voce "utilizzo avanzo di amministrazione" del Bilancio 2006 che presenta la necessaria disponibilità,

DARE ATTO che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale divenuta esecutiva la presente deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 12-10-2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi

2° DIP. 1° U.O. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 18/10/11

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Addi

Il Dirigente
IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Antonino Calabrò



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 271/REV

Messina, 04/11/2011

Risposta Nota prot. n. 1858/Aff. Cons. del 03/11/2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO “PANELLA Ercole c/Provincia”. Con sentenza n. 169/11 Corte di
Appello di Messina notificata il 12/04/11. Riconoscimento della somma di €
76.884,94 come debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n.
267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio “Affari Generali ed Istituzionali”
U.O. “Atti Consiglio e Commissioni Consiliari”
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota 1858/Aff.Cons. del 03/11/2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267


**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL
RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Legs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA 04/11/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

dot. Fulco Buora

Il Segretario Generale

F. to CONS. PIERO BORINGIA

F. to AVV. ANTONIO TRONTO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione 4 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 29 GEN. 2012 giorno festivo per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 27 GEN. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ANTONIO TRONTO

Copia



LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Sezione II Civile

riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :

- 1) Dott. Giuseppe Savoca Presidente
- 2) Dott. Francesco Sidoti Consigliere
- 3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle causa civile in grado di appello iscritta al n. 306/2000 R. G. cont.,
posta in decisione all'udienza del 3.03.2011

vertente tra

PANELLA ERCOLE, nato a Catania il 30.01.1957 (C.F. PNL RCL
57R30C351V), elettivamente domiciliato in Messina via G. La Farina is. 279
nello studio dell' Avv. Angelo Pajno, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine dell'atto di appello;

Appellante

e

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro
P.F. 30002660335
tempore, elettivamente domiciliata in Messina via Maffei n.13 nello studio
dell' Avv. Giuseppe Toscano, che la rappresenta e difende giusta procura a
margine della comparsa di costituzione;

oggetto: risarcimento danni.

Conclusioni dei procuratori delle parti: " L'Avvocato Barbera per delega
dell'Avv. Pajno insiste in tutte le domande di cui agli atti e verbali di causa.

169/11
306/00
59/00
11/11
650
240
6-6-2000
3-3-2011
Dispositivo sostenuto
31 MAR. 2011

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
29/04/2011
Protocollo n°0015977/11

OGGETTO :
risarcimento
danni.

1° D.P. AFF. COE
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
22 APR 2011
Appellata° DIPARTIMENTO U.D.
Camp

3 MAG. 2011
167P/UL
NC

contestando la quantificazione del danno permanente residuo al proprio assistito, Sig. Panella per come determinato dal c.t.u. Dott. Cammaroto, dovendosi intendere la percentuale invalidante non inferiore al 10% avuto riguardo alla comparazione dei due elaborati peritali dimessi agli atti. Contesta ogni avverso assunto che sia in contrasto con la linea difensiva e ne chiede il rigetto. L'Avv. Toscano, per l'appellata Provincia Regionale, precisa le conclusioni insistendo in tutte quelle di cui alla comparsa di costituzione e successivi atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 12.07.1986 Panella Ercole conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Messina la Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente pro tempore, esponendo che, in data 6.04.1985 alle ore 23,40, mentre percorreva, in qualità di trasportato, la strada Panoramica dello Stretto, a bordo dell'autovettura Fiat 126 tg TN 249544 condotta da Biagini Caterina, quest'ultima, a causa della presenza di un'ampia buca non segnalata, che interessava la metà del piano viabile, nonostante la moderata velocità, aveva perso il controllo del mezzo, che aveva finito la sua marcia contro un muro di contenimento a bordo strada.

Poiché, in conseguenza dell'incidente, aveva riportato seri danni, chiedeva che l'amministrazione convenuta, proprietaria della strada, fosse condannata al relativo risarcimento, essendo essa responsabile ex art.2043 c.c.

Nel costituirsi in giudizio, la Provincia contestava le richieste attrici, poiché infondate e ne chiedeva il rigetto, facendo, comunque, istanza di essere



2011

autorizzata a chiamare in giudizio il proprietario ed il conducente dell'autovettura nonché la Compagnia Assicurativa.

Evidenziava, in particolare, che la responsabilità del sinistro era riconducibile alla condotta di guida della Biagini, in quanto nessuna buca era esistente o, comunque, nessuna segnalazione era stata fatta.

Rilevava che le conseguenze del sinistro dimostravano che la velocità di marcia era superiore a quella indicata.

Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione.

Con sentenza n. 406/2000 del 27.09.1999, depositata il 3.03.2000, il GOA del Tribunale di Messina – Prima Sezione Stralcio- rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali.

Con atto notificato il 25.05.2000, il Panella proponeva appello avverso la citata sentenza.

Rilevava che erroneamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto l'inammissibilità ed improponibilità dell'appello per carenza di legittimazione passiva della convenuta, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art.100 c.p.c., e non sollevata dalla controparte.

Contestava, in ogni caso, la inammissibilità della domanda, rilevando che essa era stata avanzata ai sensi dell'art.2043 c.c.e non dell'art. 2054 c.c.

Con il secondo motivo di appello evidenziava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, era stata fornita piena prova dei fatti posti a fondamento della domanda.

In particolare, la presenza del Panella a bordo dell'autovettura coinvolta nel sinistro risultava dal verbale redatto dalla Polstrada, in cui era stata dettagliatamente descritta la dinamica del sinistro e le condizioni del manto stradale.

Evidenziava che, con sentenza n.348/87, ormai passata in giudicato, il Pretore di Messina, nel giudizio promosso da Biagini Caterina, aveva riconosciuto la responsabilità della Provincia Regionale.

Quanto, infine, al nesso di causalità, rilevava che l'incidente si era verificato nella notte tra il 6 ed il 7 Aprile del 1985 e che, in esito a ricovero ospedaliero, era stata formulata diagnosi di guarigione entro sei giorni.

Senonchè, atto rientro a casa, l'appellante, il mattino successivo, aveva constatato il peggioramento della sintomatologia dolorosa ed il gonfiore dell'arto, sicchè, perdurando tale situazione, resasi ancora più grave il giorno successivo, il 9 Aprile era stato ricoverato presso l'Istituto Ortopedica del Mezzogiorno d'Italia, dove gli era stata diagnosticata la *"frattura multipla del malleolo tibiale interno della gamba sx"*.

Lamentava, infine, che il primo Giudice, a fronte della ritenuta contraddittorietà in cui sarebbe incorso il c.t.u., ben avrebbe potuto rinnovare l'indagine medico-legale.

Resisteva la Provincia Regionale, evidenziando, quanto al primo motivo di appello, che correttamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 81 c.p.c. e, comunque, sollevata da essa convenuta.

Nel merito, evidenziava che il trasportato, indipendentemente dal titolo del



d

orto, poteva far valere la responsabilità extracontrattuale del
ucente e del proprietario ai sensi dell'art.2054 c.c. e non nei confronti
zi estranei.

estava il valore della sentenza emessa tra altri soggetti e rilevava che la
oparte non aveva provato alcunché in merito alle modalità del sinistro e
responsabilità della convenuta.

sate le conclusioni, all'udienza collegiale del 17 Ottobre 2002 , la
a veniva posta in decisione.

ordinanza del 7.11.2002 la Corte disponeva il rinnovo della c.t.u. e
teva le parti davanti al consigliere istruttore.

stato l'incombente e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in
ione all'udienza del 7 Gennaio 2010.

provvedimento del 5.02.2011 , il Presidente di questa sezione, rilevato
l'consigliere relatore era stato sospeso dal servizio e collocato fuori
e che la causa non era stata ancora decisa, la rimetteva sul ruolo.

q

dienza del 3 Marzo 2011, sulle conclusioni in atti trascritte, la causa
a assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

il primo motivo di appello, Panella Ercole contesta la valutazione
uata dal giudice di primo grado, che ha ritenuto l'inammissibilità ed
oponibilità dell'appello per carenza di legittimazione passiva della
enuta, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio , ai sensi
rt.100 c.p.c., e non sollevata dalla controparte.

L'assunto è infondato.

Ed invero, poiché la *legittimatio ad causam* attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio, il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purchè sulla relativa questione non si sia formato il giudicato.

Senonchè, pur potendo sollevare anche d'ufficio la relativa questione, il primo Giudice ha errato nel ritenere la domanda inammissibile per difetto di legittimazione passiva della Provincia convenuta.

Ciò in quanto nel caso di specie, non vertendosi in materia di danni cagionati dalla circolazione stradale e non trovando, pertanto, applicazione la disciplina di cui all'art. 2054 c.c., il Panella ha espressamente agito ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti dell'ente proprietario della strada, assumendo di aver subito danni in conseguenza della presenza di una buca non visibile né segnalata.

Questa Corte ben conosce l'orientamento giurisprudenziale che ha ricondotto la responsabilità della P.A. proprietaria di beni alla fattispecie di cui all'art.2051 c.c., facendo discendere dalla proprietà pubblica l'obbligo della custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente alla presunzione di responsabilità prevista dalla norma.

E' noto, tuttavia, che i "fatti" rilevanti per l'affermazione della responsabilità ex art.2043 c.c. sono diversi da quelli necessari per proclamarla ex art.2051 c.c., con la conseguenza che, se il giudice di primo grado abbia escluso l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. ed abbia negato la responsabilità del convenuto per difetto di colpa, ed il soccombente non si sia doluto in appello della mancata applicazione dell'art.2051 c.c., al giudice di appello



J11 Po

Q

nc
de
co
pr
se
se
Ci
co
pri
De
par
eff
qua
rela
ess
ver
Dis
rigu
rigu
ragi
veri
pert
mar
publ

non è consentito prescindere dall'indagine sull'elemento soggettivo dell'illecito ed affermare la responsabilità del convenuto in base alla sola considerazione del nesso eziologico tra cosa e danno ed alla mancanza di prova del fortuito, essendogli tanto impedito dai limiti della devoluzione segnati dall'atto di appello (ex art.346 c.p.c.) e risultando altrimenti la sentenza affetta dal vizio di ultrapètizione (art.112 c.p.c.).

Ciò posto, ad avviso della Corte, è fondato il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante ha contestato la carenza di prova ritenuta dal Giudice di primo grado, evidenziando le dettagliate risultanze del verbale redatto dalla Polizia Stradale .

Deve premettersi che il verbale di accertamento di un incidente stradale da parte di organi di Polizia, in dipendenza della sua natura di atto pubblico, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" e quindi ai fatti che il verbalizzante ha personalmente visto o udito.

Discende da tali argomentazioni che tale efficacia non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la

descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento (Cass. civ. sez.III 15.02.2006 n.3282).

In particolare, quanto agli apprezzamenti deduttivi in ordine alla dinamica di un sinistro stradale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio preconstituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento.

Pertanto non è onere della parte dare una prova contraria alle enunciazioni fatte dai Carabinieri, in ordine alla probabile dinamica del sinistro in cui la parte stessa è rimasta coinvolta (Cass. civ. 25.06. 2003 n.1028).

Sulla base di tali principi , nella specie, deve attribuirsi al verbale efficacia di piena prova quanto alla verifica dell'incidente ed alla presenza a bordo dell'autovettura coinvolta anche del Panella, trattandosi di circostanze accertate dalla Polstrada, intervenuta sui luoghi alle ore 23,15 del 6 Marzo 1985.

g

Ancora la Polizia ha accertato visivamente lo stato dei luoghi, verificando la mancanza di illuminazione e la presenza sul piano viabile di *"una buca di circa tre metri di diametro a profonda 30 centimetri"* nonché *" di terra e pietrisco "*.

Tali circostanze, accertate visivamente dagli Organi di Polizia, ed in ordine alle quali fatti certamente il rapporto costituiva atto pubblico, con valore di piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c., costituiscono il fondamento della responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 c.c. dell'ente titolare della

la.

ro, la presenza sulla carreggiata di una buca, non segnalata né stabile, data l'ora notturna e l'assenza di illuminazione, costituiva insidia per gli utenti della strada ed obbligava la Provincia regionale a e in essere i necessari interventi volti alla eliminazione o, comunque, segnalazione.

al proposito, va segnalato che gli obblighi di vigilanza previsti dal ce della strada a carico dell'ente titolare della stessa sono icolarmente cogenti, tali da imporre un continuo controllo delle sedi ie.

e aggiungersi che, l'ente convenuto, pur gravato dal relativo onere, non rovato fatti impeditivi della propria responsabilità, quali, in particolare, ossibilità dell'utente di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, addetta anomalia.

responsabilità della Provincia, per di più, è stata già accertata dal Pretore Messina con sentenza ormai passata in giudicato pronunciata nel giudizio mosso dalla conducente Biagini.

e giudicato spiega efficacia riflessa anche nei confronti del Panella, getto estraneo al rapporto processuale, poichè contiene un'affermazione ttiva di verità (esistenza di una buca sul manto stradale non segnalata) non ammette la possibilità di un diverso accertamento.

atta efficacia, peraltro, non si risolve in un pregiudizio giuridico, ma irittura in un beneficio per il terzo estraneo al giudizio, non essendo ficiente l'autonomia del soggetto titolare di una pretesa analoga a quella partecipanti al giudizio ad escludere una estensione oggettiva del

d

giudicato (Cass.civ. 16.05.2007 n.11213).

Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, l'appellante ha fornito prova anche del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la patologia riscontrata.

Deve, sul punto, premettersi che , contrariamente a quanto sostenuto dalla Provincia appellata, il certificato rifasciato dal P.S. Presidio Ospedaliero Margherita è stato ritualmente prodotto da controparte all'udienza del 17.01.2001 davanti al consigliere istruttore.

Invero, l'art. 345 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all'art. 52 l. 26 novembre 1990 n. 353, nel riconoscere alle parti la facoltà di produrre nuovi documenti nel giudizio di appello, non contiene alcuna disposizione speciale in ordine al termine per il relativo deposito, e, pertanto, la produzione medesima deve ritenersi consentita, in base alla regola generale stabilita dall'art. 184 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all'art. 18 della legge n. 353 cit., sino alla rimessione della causa al collegio (Cass. civ. sez.III 5.05.2009 n.10285).

Ciò posto , va precisato che:

- in data 6.04.1985 il Panella veniva medicato presso il P.S. del Presidio Ospedaliero Margherita , dove veniva formulata la seguente diagnosi " *contusione reg. temporoparietale e contusione caviglia sin. con sospetta lesione ossea*":
- in data 9.04.1985 veniva ricoverato presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia, con diagnosi di " *frattura pluriframmentaria malleolo tibiale sx*" e trattato mediante osteosintesi con fili di Kirschner e confezionamento di app.gessato.

Così ricostruito il quadro clinico, deve ritenersi provato che la frattura pluriframmentaria del malleolo sx, accertata il 9.04.1985, sia stata diretta conseguenza del sinistro per cui è processo, trattandosi di una lesione traumatica collegabile a quella "sospetta lesione ossea" accertata nell'immediatezza dell'incidente e non oggetto di approfondimenti ulteriori diagnostici.

Del resto, il c.t.u., Dott. Cammaroto, ha accertato che *"nella lesione patita dall'assistito l'esistenza del nesso di causalità è comprovata dalla convergenza univoca dei criteri determinanti"*.

Quanto alla determinazione dei danni subiti dal Panella, il c.t.u., nominato nel corso del giudizio di appello a causa della ritenuta insufficienza della consulenza già espletata, ha quantificato il periodo di inabilità temporanea in giorni 100, di cui 60 con inabilità totale e 40 con inabilità parziale al 50%, pure accertando l'esistenza di postumi invalidanti a carattere permanente – rappresentati dagli esiti della frattura malleolo tibiale trattata con fili di Kirschner – nella misura del 5%.

Ch

Secondo l'appellante, detta valutazione sarebbe "incongrua" sulla scorta di quanto rilevato dal ctu nominato dal Giudice di primo grado, che ha individuato postumi invalidanti in misura di *"non oltre il 10%"*.

Orbene, a prescindere dalla mancanza di qualsivoglia specifica censura che valga a illustrare le ragioni per cui la percentuale indicata dal consulente nominato in questo grado di giudizio debba ritenersi erronea e ad esse piuttosto debba essere preferita la valutazione del consulente nominato dal primo Giudice, si osserva come l'individuata percentuale in misura del 5% appaia del tutto congrua e rispondente alle modeste limitazioni funzionali

descritte dal secondo c.t.u.

Utilizzando le tabelle del danno biologico micropermanente di cui all'art. 139 del D.Lgs. 209/2005 aggiornato al D.M. 27.05.2010, la Provincia Regionale va condannata al pagamento in favore del Panella, a titolo di danno biologico, della complessiva somma di euro 28.698,80 di cui euro 25.246,00 a titolo di indennizzo per invalidità permanente (euro 5.049,20 x 5); euro 2.589,60 per l'inabilità assoluta (euro 43,16 x 60) ed euro 863,20 per quella parziale (euro 21,58 x 40).

A titolo di danno morale , va liquidata la somma di euro 7.164,70.

Poichè detta quantificazione è stata operata adottando le tabelle aggiornate al 2010, comprensive pertanto di rivalutazione, occorre procedere alla devalutazione delle somme, su cui poi calcolare la rivalutazione e gli interessi dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo .

Le spese seguono la soccombenza e la Provincia, in accoglimento del motivo di gravame formulato dall'appellante, va condannata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Messina ,Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 306/2000, sull'appello proposto da Panella Ercole avverso la sentenza del Tribunale di Messina , Prima Sezione Stralcio, n. 406/2000 del 27/09/10999 depositata il 3/03/2000 così provvede:

1) dichiara l'esclusiva responsabilità della Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore nella causazione del sinistro de quo e

dal 2011
DAL
DEP.

VIA VIA
ANNUALM.
FINO AL
SINISTRO

d

IL TOTALE
INTERESSI
DAL DEPO.
E L'ESISTENZA

la tenutezza della stessa al risarcimento dei danni;

2) condanna conseguentemente la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore al pagamento in favore di Panella Ercole della complessiva somma di € 35.863,50, con rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali dal di del sinistro al soddisfo, da calcolare sulle somme previamente devalutate ;

3) condanna la Provincia la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi € 1.673,27 di cui € 108,46 per spese, € 464,81,00 per diritti di procuratore ed € 1.100,00 per onorario di avvocato e, per il secondo grado, in complessivi € 2.143,89 di cui € 224,14 per spese, € 619,75 per diritti di procuratore ed € 1.300,00 per onorario di avvocato di cui euro 224,14 per spese, eoltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.

2011

Così deciso in Messina addì 15.03.2011

Il Consigliere est.
Marisa Salvo

Il Funzionario Giudiziario
Maria NANIA

Il Presidente
Giuseppe Savoca

Depositato in Cancelleria
Messina, 31 MAR. 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria NANIA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli uffici giudiziari di cui sono richiesti e a chiunque sia in possesso di atti, documenti, scritture, al pubblico ministero di cui si è in possesso, di esibire la forza pubblica di cui sono in possesso, quando ne sia richiesto. **Art. 130.**

Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato *Angelo P. P. P.*
nell'interesse di *Peulio E. E.*
Messina, *12-4-2011*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(*Maria ANIA*)



E' copia conforme ad altra copia rilasciata con formula esecutiva.

Messina, *12-4-2011*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(*Maria ANIA*)



RELATA DI NOTIFICA

anno 2011, il giorno del mese di

e istanze del Sig. Panella Ercole, e del suo procuratore legale
niciliatario, Avv. Angelo Pajno, lo sottoscritto Uff. Giud. addetto
Ufficio Notificazioni ed Esecuzioni presso la Corte d'Appello di
Messina, ho notificato la superiore sentenza alla Provincia Regionale
Messina in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., corrente in
Messina Corso Cavour Palazzo dei Leoni, ivi consegnandone copia a:

Messa Ercole

22/4/11



vis Juribus - Ciò ho fatto affinché esso notificato ne abbia legale
enza ed ad ogni altro effetto di legge.

13574

Quadrantico n.

	€	URS	€
Diritti	2,59	2,31	2,52
Trasferite	1,74	1,18	1,72
Totale	4,33		4,24
10%	0,7		0,40
Totale			
Postali			
TOTALE			
Messina,			

IL FUNZIONARIO UNEP

15 APR. 2011

2100
2111
Vi. G.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

STUDIO LEGALE PAJNO

98122 MESSINA - Via G. La Farina It. 278 - Tel. 090 719712 (Fax)
 98053 LIPARI - Via Maurilio, 24 - Tel. 090 9812952 (Fax)
 E-mail: pajnostudioleg@tin.it
 PEC: angelo.pajno@cert.ordineavvocaribarcellona.it

Avv. Angelo Pajno

Patrocinante in Cassazione

Avv. Carmelo Belfiore

Avv. Paola Palamara

Dott. Paolo Bettino

Lipari, 30 settembre 2011

N. rif. _____

Vs. rif. _____

Spett.le
 Ufficio contenzioso
 della Provincia Regionale di
 98100 MESSINA

Trasmissione a mezzo fax al n. 090 7761812

Alla c.a. del Dott. Crisafi

Oggetto: Panella Ercole/Provincia Regionale di Messina.

In riscontro al Vs. fax di pari oggetto contenente il conteggio delle somme dovute al mio assistito, e nel rilevare la sostanziale correttezza dei calcoli ivi riportati, devo rappresentare come tale conteggio non contenga le ulteriori voci di spesa e di competenza afferenti l'attività successiva al deposito della sentenza e dovuta ai sensi del D.M. 08.04.2004 n. 127 (in G.U. n. 115 del 18.05.2004, S.O. n. 95).

In particolare, vanno aggiunte tutte quelle voci specificate alla lettera b) dell'atto di precetto - rimessoVi a mezzo fax tra le quali è compreso l'importo di registrazione della sentenza - per un montante di € 1.738,20 - che grava esclusivamente sulla parte soccombente e la cui correttezza potete verificare mediante collegamento al sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it).

In conclusione, l'importo dovuto al Sig. Panella, volendo escludere le spese e le competenze relative all'atto di precetto, ammonta, ad oggi, complessivamente ad € 76.884,94: somma dalla quale non è possibile prescindere.

In attesa di cortese riscontro, porgo distinti saluti.



Avv. Angelo Pajno

Numero: 169/2011

Pratica: panella ercole (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 15.188,39
2. Importo lordo comprese le spese: €. 15.188,39
3. Data da cui decorrono gli interessi: 06-04-1985
4. Data finale del calcolo degli interessi: 29-09-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 29-09-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 15.188,39	L. 29.408.824
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 33.432,17	L. 64.733.714
Rivalutazione totale maturata (dal 06-04-1985 al 29-09-2011)	€. 20.924,94	L. 40.516.342
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 54.357,12	L. 105.250.056
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
 A SALDO TOTALE RESIDUANO	 €. 69.545,51	 L. 134.658.880

di cui:

Capitale = 15.188,39 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 20.924,94 -- Interessi = 33.432,17

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento